

Il Foglio di Esofirst



Periodico First Cisl dedicato agli Esodati

n. 3

**luglio
2017**

CUMULO DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO CON IL REDDITO DA LAVORO

I Fondi di sostegno del reddito prevedono che i lavoratori in esodo non possano svolgere lavori in concorrenza con l'azienda di provenienza, pena la perdita dell'assegno e dei contributi relativi. È ammessa, invece, ogni attività di lavoro dipendente oppure autonomo svolto in favore di soggetti non in concorrenza con l'ex datore di lavoro e, in questi casi, è possibile cumulare gli assegni straordinari con i redditi provenienti da lavoro.

Il percettore di assegno straordinario, è tenuto a comunicare con tempestività all'ex datore di lavoro e al Fondo di Solidarietà l'avvio della nuova attività e il soggetto per il quale verrà svolta, pena l'obbligo della restituzione delle somme percepite e la cancellazione della contribuzione correlata versata.

La cumulabilità dell'assegno è, comunque, ammessa in modo differenziato.

- **ATTIVITÀ SUBORDINATA** (lavoro dipendente)

l'assegno è cumulabile con tali redditi nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita, su base annua.

Per il Fondo Federcasse però attualmente è in corso un chiarimento tra le Fonti istitutive.

- **ATTIVITÀ AUTONOMA**

l'assegno è interamente cumulabile, in quanto viene richiamato il regime legale in vigore per le prestazioni pensionistiche che, attualmente, non sono soggette ad alcun limite.

Per il fondo Federcasse, però, attualmente è in corso un chiarimento tra le Fonti istitutive.

Per il Fondo ABI, la quota cumulabile è pari all'importo che si ottiene sommando il valore del trattamento di pensione minimo Inps (FPLD), tempo per tempo vigente (501.89 euro per 2016) e il 50% della quota eccedente dell'assegno.

In ogni caso, l'ammontare dell'assegno ridotto sommato al reddito da attività dovrà essere almeno pari all'importo del solo assegno per intero. Il regime di cumulo parziale avverrà, per l'anno di competenza, in forma provvisoria salvo conguaglio nell'anno successivo a seguito di presentazione all'Inps della dichiarazione reddituale interamente cumulabile per i Fondi ASSICURATIVI e RISCOSSIONE, mentre per il Fondo ABI, nella misura del valore pari al trattamento minimo Inps più il 50% della quota eccedente.